Sintesi della decisione della Commissione

del 5 aprile 2017

che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia)

[notificata con il numero C(2017)1650]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 440/09)

Il 5 aprile 2017 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [1]*, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3. Una versione non riservata della decisione integrale, se del caso in forma provvisoria, figura nella lingua facente fede sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html*

I. LE PARTI E L'OPERAZIONE

(1) Il 5 settembre 2016 la Commissione ha ricevuto la notifica [2] di una proposta di concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, con la quale le imprese HeidelbergCement AG («HeidelbergCement», Germania) e Schwenk Zement KG («Schwenk», Germania) acquisiscono, tramite l'impresa comune controllata congiuntamente Duna-Dráva Cement Kft. («DDC»), il controllo comune, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, dell'insieme delle imprese Cemex Hungária Építőanyagok Kft («Cemex Hungary») e Cemex Hrvatska dd («Cemex Croatia»), entrambe appartenenti a Cemex, S.A.B. de C.V («gruppo Cemex»), mediante l'acquisto di quote («l'operazione») [3].

(2) Il venditore, le società oggetto dell'operazione e i compratori sono tutti soggetti operanti nella produzione e distribuzione di materiali da costruzione, in particolare cemento, conglomerati, calcestruzzo pronto per l'uso e altri prodotti correlati.

(3) HeidelbergCement è un produttore tedesco ma svolge la propria attività commerciale a livello mondiale, in oltre 40 paesi.

(4) Schwenk è una società familiare in accomandita semplice che opera principalmente in Germania, ma svolge attività anche in Europa centrale e orientale.

(5) DDC è un'impresa comune a pieno titolo, posseduta in parti uguali e controllata congiuntamente da HeidelbergCement e Schwenk, che opera in Ungheria, Croazia e parte dei Balcani occidentali (ossia Bosnia-Erzegovina, Serbia, Macedonia, Montenegro e Albania, nel complesso denominate «la regione in generale»). Al di fuori dell'Ungheria, DDC gestisce un cementificio e 11 impianti di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso.

(6) Il gruppo Cemex è una società globale di materiali da costruzione, con sede in Messico e attività in tutto il mondo. Cemex Hungary opera principalmente nella produzione e nella vendita di calcestruzzo pronto per l'uso, esclusivamente per il mercato dell'Ungheria. Cemex Croatia opera nella produzione e distribuzione di cemento grigio, calcestruzzo pronto per l'uso, clinker e conglomerati. Oltre ad esportare in Nord Africa e Medio Oriente, Cemex Croatia concentra le proprie attività per lo più in Croazia e nella regione in generale, ma serve anche Italia, Slovenia e Malta. Cemex Croatia possiede tre cementifici e gestisce quattro terminali di vendita in Croazia.

(7) Nel contesto di un accordo quadro con Rohrdorfer Baustoffe Austria AG (in procinto di acquisire Cemex Austria, la società madre di Cemex Hungary), HeidelbergCement e Schwenk acquisiscono, tramite DDC, le società Cemex Hungary e Cemex Croatia.

(8) Ai sensi di un accordo di compravendita firmato l'11 agosto 2015, DDC acquisirebbe da Cemex il 100 % delle azioni di Cemex Croatia.

(9) In un'operazione parallela, DDC acquisirebbe il 100 % delle azioni di Cemex Hungary da Rohrdorfer Baustoffe Austria AG.

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

([2]) GU C 337 del 14.9.2016, pag. 7.

([3]) Per semplicità, e se non diversamente specificato, in appresso HeidelbergCement, Schwenk, DDC, Cemex Hungary e Cemex Croatia sono denominate collettivamente «le parti». HeidelbergCement e Schwenk sono denominate «le parti notificanti».

(10) L'acquisizione di Cemex Croatia e Cemex Hungary da parte di DDC va considerata un'unica concentrazione ai sensi del regolamento sulle concentrazioni. La realtà economica degli accordi è tale che DDC assume il controllo di Cemex Hungary e Cemex Croatia. Le acquisizioni di Cemex Hungary e Cemex Croatia da parte di DDC sono state condotte simultaneamente e sono collegate dall'accordo quadro tra Rohrdorfer e DDC.

(11) L'operazione comporta quindi l'acquisizione del controllo congiunto di Cemex Hungary e Cemex Croatia da parte di HeidelbergCement e Schwenk (tramite DDC) mediante l'acquisto di quote. L'operazione costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

II. **PROCEDIMENTO**

(12) L'operazione è stata annunciata il 12 agosto 2015 e notificata alla Commissione il 5 settembre 2016.

(13) Prima della notifica, il 22 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha rinviato la valutazione degli effetti sui mercati rilevanti in Ungheria all'esame dell'autorità ungherese garante della concorrenza. Il rinvio ha fatto seguito a una richiesta motivata presentata dalle parti notificanti il 25 maggio 2016, con la quale le parti hanno chiesto un parziale rinvio all'Ungheria. Non sono pervenute richieste dalle parti notificanti o dagli Stati membri in merito al rinvio di qualsiasi altra parte dell'operazione, ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni.

(14) A seguito della prima fase dell'indagine, la Commissione ha concluso che l'operazione suscitava seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno e il 10 ottobre 2016 ha adottato la decisione di avviare la seconda fase del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

(15) Sulla base della seconda fase dell'indagine, che ha integrato le conclusioni dell'indagine iniziale, il 12 dicembre 2016 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti.

(16) Il 26 gennaio 2017 le parti notificanti hanno presentato impegni in base all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nell'intento di eliminare il significativo impedimento alla concorrenza effettiva creato dall'operazione.

(17) Il comitato consultivo in materia di concentrazioni ha discusso il progetto di decisione il 21 marzo 2017 e ha emesso un parere favorevole. Il consigliere-auditore ha espresso il proprio parere favorevole sul procedimento nella relazione presentata il 30 marzo 2017.

III. **DIMENSIONE UE**

(18) Benché l'operazione sia attuata per il tramite di DDC, un'impresa comune a pieno titolo, la Commissione ha concluso che in virtù del loro forte coinvolgimento nell'iniziativa, nell'organizzazione e nel finanziamento dell'operazione, HeidelbergCement e Schwenk sono le reali artefici dell'operazione e quindi le «*imprese interessate*» dal lato dell'acquirente.

(19) La norma giuridica applicata è indicata al punto 147 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale ([1]):

> «146. Quando l'acquisizione è effettuata da un'impresa comune a pieno titolo, con le caratteristiche sopra illustrate, che opera già su un mercato, la Commissione considera normalmente imprese interessate l'impresa comune stessa e la società oggetto dell'operazione (e non le società madri dell'impresa comune).
>
> 147. Per contro, se l'impresa comune può essere considerata un mero veicolo per l'acquisizione da parte delle società madri, la Commissione considera imprese interessate ciascuna delle imprese madri, anziché l'impresa comune, come pure l'impresa oggetto dell'acquisizione. Questo avverrà, in particolare, quando l'impresa comune è stata costituita espressamente per acquisire la società oggetto dell'operazione o non ha ancora iniziato ad operare, quando un'impresa comune esistente non è un'impresa a pieno titolo come spiegato sopra o quando l'impresa comune è un consorzio di imprese. Lo stesso vale quando vi sono elementi che inducono a ritenere che le società madri sono le reali artefici dell'operazione (questi elementi possono essere un forte coinvolgimento nell'iniziativa, ovvero nell'organizzazione e nel finanziamento dell'operazione). In tal caso le società madri sono considerate imprese interessate».

(20) Sulla base di un'analisi delle comunicazioni delle parti e dei documenti interni, la Commissione ha tratto le seguenti conclusioni.

(21) L'operazione è stata avviata da HeidelbergCement e Schwenk, che l'hanno individuata come un'opportunità commerciale interessante e hanno deciso che DDC dovesse essere l'entità acquirente.

([1]) Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

(22) Il 5 maggio 2015, HeidelbergCement e Cemex hanno avviato contatti ad alto livello. Una discussione iniziale concernente l'operazione ha avuto luogo il giorno successivo tra rappresentanti di HeidelbergCement e Cemex. Il 6 maggio 2015, HeidelbergCement aveva già deciso che avrebbe presentato un'offerta indicativa e aveva chiesto e ottenuto il consenso di Schwenk a procedere. Nella stessa data è stata tenuta una riunione, alla quale hanno partecipato esclusivamente dipendenti di HeidelbergCement, ed è stata decisa l'istituzione di un comitato direttivo presieduto da un dipendente di HeidelbergCement e con due dipendenti di DDC come membri. Inoltre, è stato nominato e scelto tra i dipendenti di HeidelbergCement anche il responsabile di progetto per l'operazione, con competenze generali per la sua pianificazione ed esecuzione. Successivamente, il 7 maggio 2015, HeidelbergCement ha informato DDC delle varie decisioni che aveva preso in merito alla pianificazione dell'operazione.

(23) HeidelbergCement ha organizzato l'operazione, anche analizzando la fattibilità commerciale e la struttura dell'operazione, preparando la valutazione dell'operazione e guidando i negoziati finali con Cemex. Schwenk era informata periodicamente sull'organizzazione dell'operazione da HeidelbergCement e non ha mai cercato in nessun modo di contestarne il ruolo, mentre DDC si atteneva rigorosamente alle decisioni prese da HeidelbergCement.

(24) HeidelbergCement e Schwenk hanno studiato il finanziamento e la relativa struttura societaria dell'operazione. HeidelbergCement ha deciso quale entità dovesse assumere prestiti, se si dovesse istituire una nuova entità a tale scopo, quale società dovesse svolgere il ruolo di acquirente diretto, quali società dovessero aumentare il capitale e se HeidelbergCement tramite la sua holding controllata DDC avesse bisogno di conferire maggiori finanziamenti. Schwenk ha manifestato la propria volontà di concedere un prestito unilaterale onde evitare l'emissione di garanzie nei confronti delle banche per ottenere il finanziamento da DDC. Inoltre, HeidelbergCement ha selezionato le banche da contattare, ha conferito a società di consulenza l'incarico di effettuare la *due diligence* finanziaria e ha preso decisioni in merito alla ripartizione dei livelli di debito. HeidelbergCement ha anche concordato con Cemex il prezzo d'acquisto finale.

(25) Il coinvolgimento di Schwenk nell'operazione non si è limitato al ruolo di un azionista che esercita i propri diritti obbligatori in un'impresa comune. Schwenk ha approvato l'operazione, ha chiesto e ricevuto aggiornamenti sui progressi compiuti su base settimanale ed è stata coinvolta in questioni di importanza strategica generale, così come nei dettagli dell'attuazione dell'operazione, inclusa la composizione di un comitato direttivo per l'integrazione dell'operazione. Secondo la Commissione, il fatto che Schwenk sia stata coinvolta nell'operazione in misura diversa da HeidelbergCement è legalmente irrilevante, poiché entrambe le società madri di un'impresa comune possono presentare un coinvolgimento significativo, seppure differente, in una concentrazione.

(26) Ne consegue che l'operazione ha una dimensione UE ai sensi dell'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni, in quanto le imprese interessate, HeidelbergCement, Schwenk, Cemex Hungary e Cemex Croatia, realizzano un fatturato totale a livello mondiale superiore a 5 000 milioni di EUR e HeidelbergCement e Schwenk registrano individualmente un fatturato a livello dell'Unione superiore a 250 milioni di EUR senza realizzare oltre i due terzi del rispettivo fatturato totale nell'Unione all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

IV. **I MERCATI RILEVANTI**

(27) La Commissione ha sollevato obiezioni in merito agli effetti dell'operazione per quanto concerne la fornitura di cemento grigio nei bacini di utenza circolari o modificati di 250 km attorno al cementificio di Cemex Croatia a Spalato. I mercati rilevanti del prodotto e geografico sono definiti come segue.

a. **Mercato del prodotto: cemento grigio**

(28) Secondo la Commissione, l'esatta sottosegmentazione del mercato del cemento grigio (in sacchi o sfuso, tra tipi e gradi diversi) può essere lasciata aperta in quanto l'operazione ostacolerà in modo significativo l'effettiva concorrenza nel caso di tutte le definizioni plausibili di mercato del prodotto.

(29) Tuttavia, la valutazione sotto il profilo della concorrenza tiene conto di quanto segue: i) il fatto che il cemento sfuso rappresenta il 70 % delle vendite in Croazia; ii) il fatto che, per motivi logistici, alcuni fornitori sono in grado di fornire esclusivamente cemento in sacchi; iii) la differenziazione dei fornitori in termini di classi di cemento; e iv) la particolare rilevanza del tipo di cemento CEM II in Croazia.

b. **Mercato geografico: bacini di utenza circolari e modificati attorno ai cementifici delle parti**

(30) Il fatto che il cemento grigio sia un prodotto pesante e voluminoso ma di valore piuttosto basso limita le distanze alle quali può essere trasportato in modo conveniente. Di conseguenza, le condizioni concorrenziali cambiano gradualmente per i clienti ubicati in luoghi diversi. In passato, la Commissione ha definito i mercati geografici rilevanti come bacini di utenza circolari attorno agli stabilimenti di produzione.

(31) La Commissione ritiene che nella fattispecie il raggio appropriato per i bacini di utenza circolari attorno agli stabilimenti delle parti debba essere una distanza geodetica di 250 km. Questa conclusione si basa sui dati forniti dalle parti e da altri fornitori concernenti le distanze di consegna per ferrovia e su strada in Croazia. Inoltre, la Commissione ha ulteriormente precisato il bacino di utenza di 250 km attorno allo stabilimento di Cemex a Spalato, tenendo conto delle distanze di consegna specifiche per i singoli clienti e delle effettive condizioni della rete stradale nelle diverse zone dei bacini di utenza. In base a questo approccio modificato, il bacino di utenza attorno allo stabilimento di Spalato è definito come l'area raggiungibile percorrendo 359 km su strada, il che esclude principalmente la Slavonia (nella Croazia nordorientale) dove le vendite di Cemex sono limitate a causa della distanza.

(32) La Commissione è giunta alla conclusione che si possa lasciare aperta la questione se il mercato rilevante si debba definire come: i) bacini di utenza circolari di 250 km attorno agli stabilimenti delle parti; o ii) bacini di utenza modificati di 250 km attorno agli stabilimenti delle parti, dato che l'operazione ostacolerebbe in modo significativo l'effettiva concorrenza nel caso di entrambe le definizioni alternative del mercato. La Commissione è inoltre giunta alla conclusione che si possa lasciare aperta la questione se le due definizioni alternative di mercato debbano comprendere territori extra-SEE (in particolare la Bosnia-Erzegovina) poiché comunque la valutazione sotto il profilo della concorrenza si concentra esclusivamente sulle parti dei mercati rilevanti all'interno del SEE.

V. **VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA**

(33) La Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione ostacolerà in modo significativo l'effettiva concorrenza tramite effetti non coordinati, che potrebbero dare luogo in particolare alla creazione di una posizione dominante nei bacini di utenza circolari e modificati di 250 km attorno al cementificio di Cemex Croatia a Spalato.

(34) Questa conclusione si basa sugli elementi seguenti.

a. **Le quote di mercato combinate delle parti e i relativi incrementi nei mercati saranno elevati**

(35) Le quote del mercato di vendita combinate delle parti ammontano a [50-60] % per il bacino di utenza modificato di Spalato (Cemex: [20-30]-[40-50] %; DDC: [10-20]-[20-30] %; ITC (parte di HeidelbergCement): [0-5] %) e a [40-50] % per il bacino di utenza circolare di 250 km (Cemex: [20-30]-[30-40] %; DDC: [10-20]-[20-30] %; ITC: [0-5] %). Nella zona di sovrapposizione di questi mercati con quello dello stabilimento DDC di Kakanj, le quote di mercato combinate ammontano a [40-50]-[60-70] % (Cemex: [20-30]-[40-50] %; DDC: [10-20]-[20-30] %; ITC: [0-5] %). Il maggiore concorrente rimanente, LafargeHolcim, copriva il [10-20]-[20-30] % mentre Nexe, il produttore nazionale rimanente, rappresentava il [5-10] %.

(36) Le quote di capacità combinate variavano tra [40-50] % e [50-60] % (Cemex: [30-40] %; DDC: [5-10]-[10-20] %; ITC: [0-5] %). Nella zona di sovrapposizione dei mercati con quello dello stabilimento DDC di Kakanj, le quote di mercato combinate ammontavano ugualmente a [40-50]-[50-60] % (Cemex: [20-30]-[40-50] %; DDC: [10-20]-[20-30] %; ITC: [0-5] %). Il maggiore concorrente rimanente, LafargeHolcim, copriva il [10-20]-[20-30] % mentre Nexe, il produttore nazionale rimanente, rappresentava il [5-10] %.

(37) A causa delle variazioni geografiche all'interno dei bacini di utenza rilevanti, la quota di mercato dell'entità derivante dalla concentrazione nella regione meridionale della Croazia, la Dalmazia, è notevolmente più elevata, pari a [70-80]-[80-90] %. Il maggiore concorrente rimanente, LafargeHolcim, copriva il [10-20]-[20-30] %, mentre Titan, un importatore dalla Serbia, rappresentava il [5-10]-[10-20] %.

b. **Le parti sono diretti concorrenti**

(38) Cemex Croatia è il principale fornitore della Croazia, mentre HeidelbergCement (tramite gli stabilimenti di DDC a Kakanj/Bosnia-Erzegovina e Beremend/Ungheria e tramite lo stabilimento di Italcementi a Trieste/Italia) era di gran lunga il maggiore importatore della Croazia, con il [50-60] % del volume complessivo di importazioni.

(39) DDC è un diretto concorrente di Cemex Croatia. Il suo stabilimento in Bosnia è quello geograficamente più vicino a quello di Cemex Croatia a Spalato e l'impresa ha puntato in modo aggressivo ai clienti di Cemex. Inoltre, le parti sono i concorrenti più stretti nella zona a sud-est di Spalato, dove il produttore nazionale LafargeHolcim opera in misura limitata, con solo qualche cliente a causa degli elevati costi di trasporto.

(40) DDC è un'importante forza concorrenziale in Croazia, in virtù della sua politica volta ad accrescere il volume di vendite e ad espandere ulteriormente la propria presenza in Croazia, in particolare nella Dalmazia. A seguito dell'operazione, DDC si trasformerebbe da importatore in espansione in Croazia nel maggiore operatore storico della Croazia e i clienti non potrebbero più beneficiare della pressione concorrenziale derivante dalle importazioni.

(41) L'operazione comporterà anche la perdita dei vincoli concorrenziali esercitati da Italcementi, ora controllata da HeidelbergCement. Italcementi è un'importante forza concorrenziale nella Croazia occidentale, dove la presenza di DDC è più limitata.

c. **Gli attuali fornitori e importatori nazionali non limiteranno in misura sufficiente le parti**

(42) Oltre alle parti, i principali fornitori di cemento grigio nei bacini di utenza rilevanti sono i fornitori nazionali LafargeHolcim, che gestisce un cementificio a Koromačno (sulla costa della Croazia occidentale) e Nexe, un fornitore locale con sede a Našice (Slavonia), nonché importatori via terra che comprendono Asamer (stabilimento ubicato a Lukavac in Bosnia-Erzegovina), Titan (stabilimento ubicato a Kosjerić, Serbia), W&P, (stabilimento ad Anhovo, Slovenia) e Colacem (stabilimenti in Italia e Albania).

(43) La distanza per raggiungere i clienti interessati dalla sovrapposizione delle parti comporta costi di trasporto più elevati e un minor grado di sicurezza delle forniture di cemento. Di conseguenza i fornitori più lontani, che si tratti di fornitori nazionali o di importatori, risultano in una posizione di svantaggio competitivo rispetto alle parti, i cui stabilimenti di produzione sono più vicini ai rispettivi bacini di utenza.

(44) Anche altri fattori, come la minore accettazione sul mercato del cemento importato da taluni paesi di produzione e la ridotta capacità di effettuare commercio di scambio e valutare la solvibilità dei clienti, incidono negativamente su potenziali nuovi operatori o importatori.

(45) Sulla base di un'analisi dettagliata di ciascuno dei concorrenti (fornitori nazionali e importatori via terra), considerati singolarmente e collettivamente, la Commissione è giunta alla conclusione che dopo l'operazione i concorrenti rimanenti non eserciteranno una pressione sufficiente sull'entità derivante dalla concentrazione. In particolare, il terminale di LafargeHolcim in Dalmazia presenta una capacità limitata e i concorrenti rimanenti non hanno incentivi sufficienti per espandere le forniture dopo l'operazione. Attualmente, i concorrenti rimanenti non operano in misura significativa sui mercati, anche nelle zone di maggiore concentrazione in Dalmazia, e non si sono neppure allargati in regioni confinanti, più vicine ai rispettivi stabilimenti di produzione, malgrado l'opportunità di ottenere margini più elevati rispetto a quanto possano realizzare ora nei mercati rilevanti in Croazia.

(46) Le importazioni via mare attualmente non limitano le parti e dopo l'operazione non eserciteranno una pressione sufficiente sull'entità derivante dalla concentrazione, a causa dei costi di trasporto e degli svantaggi in termini di sicurezza delle forniture, e per il fatto che sulla costa della Croazia non sono disponibili terminal per l'importazione di cemento sfuso.

d. **Non esistono potenziali concorrenti il cui ingresso nel mercato sarebbe sufficientemente probabile, tempestivo e adeguato**

(47) Altri potenziali importatori via terra, come le società turche Cimsa e Limak, non saranno in grado di fornire cemento nel mercato rilevante, a causa degli elevati costi di trasporto che comporta la distanza stradale tra gli impianti di produzione e la Croazia. Inoltre, un produttore di cemento italiano ha considerato la possibilità di costruire uno stabilimento di produzione in Croazia, ma è improbabile che questo potenziale progetto si trasformi in un'effettiva forza concorrenziale in un periodo di tempo sufficientemente breve.

e. **La minaccia di reazioni dell'entità derivante dalla concentrazione fungerà da deterrente per l'ingresso e l'espansione nel mercato rilevante**

(48) L'incentivo per i concorrenti effettivi o potenziali a espandersi o entrare nel mercato rilevante come fornitori di cemento grigio è frenato da possibili azioni future dell'entità derivante dalla concentrazione concernenti i) la scelta di puntare a gruppi specifici di clienti del possibile nuovo concorrente o ii) contenziosi strategici mirati in particolare agli importatori. Comportamenti passati indicano che Cemex Croatia e DDC spesso hanno preso in considerazione e messo in atto reazioni intese a scoraggiare la minaccia dell'ingresso di concorrenti, rendendolo meno redditizio e più difficoltoso.

f. **È probabile che dall'operazione derivino aumenti di prezzo quantificabili**

(49) La Commissione ha riscontrato che documenti contemporanei preparati dai vertici di DDC in tempi non sospetti indicano che l'operazione determinerà aumenti di prezzo per il cemento grigio.

g. **Parte sostanziale del mercato interno**

(50) I bacini di utenza circolari e modificati di 250 km attorno allo stabilimento di Cemex Croatia a Spalato costituiscono una parte sostanziale del mercato interno, poiché sono di dimensioni notevoli in termini di superficie (oltre 30 000 km^2) e abitanti (oltre due milioni di abitanti), il rispettivo consumo annuale di cemento rappresenta il 58-66 % del consumo croato e sono caratterizzati da scambi transfrontalieri.

VI. **IMPEGNI**

(51) Il 26 gennaio 2017 le parti notificanti hanno presentato una serie di impegni per rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza individuate nella comunicazione degli addebiti.

a. **Descrizione degli impegni**

(52) Gli impegni mirano ad agevolare l'ingresso nel mercato di un concorrente concedendo l'accesso a un terminale per il cemento a Metković in Dalmazia.

(53) Il terminale — un impianto di stoccaggio per cemento sfuso e in sacchi, con accesso per autocarri, navi e (potenzialmente, in futuro) treni — è di proprietà dello Stato croato, gestito dal porto di Ploče e attualmente affittato da Cemex Croazia, ma utilizzato esclusivamente per vendite sporadiche. L'affitto attuale ha una durata di […] anni, ancora in corso fino alla fine di […] e un canone di circa […] EUR. Secondo gli impegni, il terminale sarebbe affittato da un concorrente («nuovo locatario») che potrebbe cominciare a vendere cemento tramite il terminale.

(54) Più nello specifico, le parti hanno assunto i seguenti impegni:

(55) primo, porre fine alla locazione di Cemex Croatia e rinunciare a […] di Cemex Croatia.

(56) Secondo, trovare un nuovo locatario idoneo, che abbia la capacità e l'incentivo a competere con efficacia nel lungo periodo con DDC nella Croazia meridionale e garantire la conclusione di un nuovo contratto di locazione per almeno […] anni a condizioni sostanzialmente analoghe a quelle del contratto esistente.

(57) Terzo, fare in modo che DDC fornisca sostegno al nuovo locatario in una serie di questioni. DDC fornirà al nuovo locatario i registri relativi a determinati suoi clienti croati. Inoltre, fornirà sostegno logistico al nuovo locatario, trasmettendogli i dati di contatto di aziende di trasporto utilizzate da Cemex Croatia e, a discrezione del nuovo locatario, […]. Infine, sempre a discrezione del nuovo locatario, DDC manterrà ogni anno una riserva di cemento a vantaggio del nuovo locatario presso lo stabilimento di Spalato, che il locatario può utilizzare i) in qualsiasi momento con un preavviso di un determinato numero di giorni, e ii) ad un prezzo fissato secondo una procedura specifica approvata dal fiduciario.

(58) Quarto, procedere con l'operazione solo dopo che il nuovo locatario e il porto abbiano stipulato un nuovo contratto di locazione vincolante e definitivo e la Commissione abbia approvato il nuovo locatario e i termini del nuovo contratto di locazione.

b. **Valutazione degli impegni presentati**

(59) La Commissione ha concluso che gli impegni non sono sufficienti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno.

(60) Primo, gli impegni presentano gravi carenze strutturali, per cui non dissipano completamente le preoccupazioni in materia di concorrenza e presentano incertezze e rischi in merito alla loro efficace e tempestiva esecuzione. Gli impegni lasciano quasi invariata la posizione di mercato dell'entità derivante dalla concentrazione, che combina l'intera capacità di produzione di cemento nel mercato rilevante e aumenta in misura significativa la capacità di produzione congiunta. Gli impegni non riguardano la cessione di un'attività redditizia, ma offrono una mera opportunità commerciale al nuovo locatario di cominciare da zero una propria attività nel settore del cemento in Dalmazia. Tale opportunità comporta una forte incertezza e non ha lo stesso effetto di una cessione.

(61) Secondo, le probabilità di trovare un locatario idoneo sono scarse.

(62) In primo luogo, esiste una notevole incertezza sul fatto che un nuovo locatario — comprese le società Titan e Asamer, presentate dalle parti alla Commissione come i potenziali locatari più idonei — possa verosimilmente trasformarsi tempestivamente in un concorrente valido, capace di competere in modo effettivo e durevole con l'entità derivante dalla concentrazione. Questo perché è probabile che tutti i potenziali locatari suggeriti dalle parti siano molto meno competitivi di DDC. Inoltre, Titan ha deciso di non proseguire il negoziato per la locazione dopo aver appreso i dettagli della proposta commerciale.

(63) In secondo luogo, la Commissione non può concludere con il grado di certezza richiesto che Asamer - che il 13 marzo 2017 ha firmato un contratto di locazione per il terminale di Metković con il porto di Ploče (subordinato tra l'altro all'approvazione dell'operazione da parte della Commissione) - sia in grado di trasformare la propria attività nel settore del cemento grigio nei mercati rilevanti in una forza concorrenziale valida, capace di competere in modo effettivo e durevole con l'entità derivante dalla concentrazione: i) Asamer affronta svantaggi significativi in termini di costi di commercializzazione rispetto a DDC, ii) non è chiaro in che modo Asamer intenda superare le probabili difficoltà nel rifornire il terminal in misura sufficiente tramite autocarro o per ferrovia, iii) la Commissione non può effettuare investimenti in infrastrutture presso il terminal di Metković per garantire che Asamer raggiunga volumi di vendita sufficienti, e iv) Asamer in passato ha dimostrato una mancanza di aggressività nel competere con le parti.

(64) Terzo, la portata della misura correttiva appare insufficiente. È probabile che la capacità presso il terminale di Metković sia insufficiente per consentire a un nuovo locatario di trasformarsi in una forza concorrenziale valida, capace di competere in modo effettivo e durevole con l'entità derivante dalla concentrazione. Questo perché la stagionalità della domanda nella zona, così come le difficoltà logistiche per la fornitura di cemento al terminale ne limitano l'effettiva capacità. Inoltre, a causa della vicinanza del terminale di Metković a Bosnia e Montenegro, è improbabile che la sua capacità sia destinata esclusivamente alla Croazia. Infine, occorrerebbe la disponibilità di capacità aggiuntiva presso il terminale di Metković per consentire al nuovo locatario di competere con efficacia.

(65) Quarto, le modalità di attuazione degli impegni presentano delle carenze. Gli impegni non contengono clausole che forniscano una garanzia nel caso in cui il locatore, ossia il porto di Ploče, non approvi il potenziale nuovo locatario o le parti notificanti non trovino un potenziale nuovo locatario idoneo. Inoltre, non esistono clausole in base alle quali si considera che le parti non abbiano rispettato gli impegni qualora non sia approvato un locatario idoneo entro il termine. Esiste pertanto il rischio di un periodo di tempo indefinito per individuare un locatario idoneo, con un effetto potenzialmente negativo per l'attività di Cemex Croatia.

VII. **CONCLUSIONE**

(66) Per i motivi citati sopra, la decisione conclude che la concentrazione proposta ostacolerà in modo significativo l'effettiva concorrenza attraverso effetti non coordinati, che potrebbero dare luogo in particolare alla creazione di una posizione dominante nei bacini di utenza circolari e modificati di 250 km attorno al cementificio di Cemex Croatia a Spalato.

(67) Di conseguenza, la concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, in base all'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.